



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 21/04/2020

### FATTO

La ricorrente afferma di essere titolare, insieme ai cointestatari, dei seguenti buoni fruttiferi postali, appartenenti alla originaria serie P e riscossi tutti in data 23/12/2017: n. \*422, \*423, \*442 e \*485 dell'importo di £ 1.000.000; n. \*142 e \*163 dell'importo di £ 500.000 ciascuno. Precisa che i citati buoni riportano sul loro fronte un timbro con la dicitura "Serie Q/P" e sul retro degli stessi è presente un altro timbro con l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno, mentre nulla risulta modificato per il periodo dal 21° al 30° anno. Ritiene, pertanto, che la liquidazione dei titoli in questione debba avvenire prendendo in considerazione: per i primi venti anni, gli interessi riportati sul timbro modificativo dei rendimenti, in quanto conosciuti dallo stesso al momento della sottoscrizione del titolo; per gli ultimi dieci anni, le condizioni originariamente riportate sui titoli, ovvero "più L. 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" per i Buoni dell'importo di Lire 1.000.000, nonché "più L. 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione" per i Buoni dell'importo di Lire 500.000.

Pertanto chiede che vengano applicate, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, le condizioni "originariamente risultanti dai titoli stessi".

L'intermediario afferma che i buoni fruttiferi postali in esame erano stati emessi per conto della Cassa Depositi e Prestiti e che sono stati rimborsati "a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze", cui i rapporti erano stati trasferiti.



Ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 156/73, modificato con D.L. n. 460/1974, le variazioni dei rendimenti dei buoni sono disposte con decreto del MEF, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; tali decreti producono i loro effetti nei confronti dei buoni appartenenti a nuove serie, e possono essere estesi anche ad una o più precedenti serie.

I buoni in esame appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13/6/1986. Richiama la tabella allegata al menzionato D.M., la quale indica i tassi di interesse dei titoli: per i primi venti anni è previsto un interesse composto, mentre per l'ultimo decennio è previsto un importo fisso bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Sostiene che gli artt. 4 - 5 del predetto D.M. prevedevano che i suoi uffici fossero tenuti, nelle more di ricevere i nuovi moduli cartacei, ad emettere i buoni della nuova serie utilizzando i moduli in loro possesso della precedente serie "P". Pertanto, per l'emissione dei buoni della nuova serie "Q" aveva utilizzato i moduli della serie "P", provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro degli stessi i timbri in conformità con quanto previsto dal citato D.M.

Precisa che l'art. 5 del D.M. prevedeva che sul retro dei titoli fosse apposto un timbro contenente l'indicazione dei "nuovi tassi", e non anche l'indicazione dell'importo fisso bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, in quanto il relativo rendimento rimaneva invariato, ovvero rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12%). Inoltre, tale norma faceva espresso riferimento solo ai "nuovi tassi" e non anche alle "somme complessivamente dovute", derivanti dall'applicazione dei primi.

Ritiene di aver operato correttamente, avendo riconosciuto alla parte ricorrente quanto stabilito dagli artt. 4 - 5 del D.M. (richiama plurimi precedenti giurisprudenziali).

Nel caso in esame evidenzia che non poteva essersi generato alcun affidamento da parte dei sottoscrittori, in quanto gli stessi conoscevano "tutti" i rendimenti dei buoni, ovvero avrebbero potuto conoscerli utilizzando la normale diligenza.

Richiama la sentenza n. 13979/2007, S.U., della Suprema Corte, la quale aveva preso in esame una fattispecie diversa da quella in esame, ovvero quella in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non valida, senza che fosse contenuta alcuna indicazione sul titolo in tal senso; in tale occasione, la Suprema Corte aveva riconosciuto la prevalenza delle indicazioni riportate sui buoni, confermando la correttezza del suo operato nel caso in cui sul buono sia presente "una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa".

Richiama, altresì, la sentenza n. 3963/2019, S.U., della Suprema Corte, con cui era stata riaffermata la legittimità dell'impianto normativo che regola l'emissione dei buoni fruttiferi postali, ribadendo che la "misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie", ai sensi del DPR n. 156/73. Precisa di aver dato puntuale esecuzione alla prescrizione contenute nel decreto istitutivo della serie in esame, avendo applicato i tassi di interesse ivi previsti e avendo posto in essere, pertanto, una condotta conforme a quanto affermato nella sentenza n. 3963/2019 (cita plurimi precedenti ABF e giurisprudenziali).

Chiede pertanto di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce la circostanza che l'intermediario, nell'utilizzare i buoni della precedente serie "P", non aveva rispettato quanto previsto dall'art. 5 del D.M. del 13/6/1986, in quanto nulla era stato previsto in riferimento ai rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno. Pertanto, le condizioni di rimborso stampigliate sul retro dei titoli non erano state affatto sostituite dai timbri, i quali non si sovrapponevano "in toto" alle tabelle sottostanti, in riferimento all'ultimo decennio.

Quanto alla sentenza n. 3963/2019 della Suprema Corte, S.U., richiamata da parte avversa, evidenzia che la stessa riguarda un caso diverso da quello in esame, ovvero quello in cui i buoni erano stati emessi antecedentemente rispetto al D.M. del 13/6/1986.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Anche le sentenze di primo grado prodotte dall'intermediario si riferiscono a casi di buoni emessi precedentemente rispetto al D.M. del 13/6/1986, ovvero a casi in cui era richiesto il riconoscimento dei rendimenti stampigliati sul retro dei titoli per il periodo dal 1° al 30° anno (cita plurimi Precedenti ABF).

Pertanto, per il periodo dal 21° al 30°anno, in assenza di modifica dei rendimenti, deve essere riconosciuto quanto testualmente previsto dallo stesso, ovvero quanto previsto dalla dicitura apposta in calce alla tabella stampigliata sul retro del buono. Insiste nel richiedere l'accoglimento della domanda formulata nel ricorso.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di sei buoni intestati alla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alle serie "Q/P".

In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

Dall'esame della documentazione in atti risulta che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei sei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

L'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**



Decisione N. 8817 del 14 maggio 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI